

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.48 DEL 25/02/2019 SULLA INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021

PREMESSO CHE

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari € 2.020.824,33 ;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.83/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- la deliberazione di G.C. n. 182 del 19/11/2018 con cui è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale di personale 2019/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 202 del 17/12/2018 con cui si è provveduto a modificare la programmazione del fabbisogno triennale di personale 2019/2021 a seguito delle dimissioni di una dipendente intervenuta successivamente all'atto programmatico citato;

COMUNE DI CINGOLI

Provincia di Macerata

Arrivo

Prot.n. **0003704** del **27-02-2019**

Cat. 3 Classe 2 Fasc.

1



- la programmazione triennale è stata inserita all'interno della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 21/12/2018.

CONSIDERATO

- che le dimissioni della dipendente Graziella Francucci, non prevedibili al momento dell'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, incide significativamente sul contesto organizzativo del settore di appartenenza, ed in particolare nei servizi demografici e cimiteriali in cui la stessa è assegnata;
- che la normativa vigente prevede che le cessazioni che intervengono in un determinato anno producono capacità assunzionale soltanto dall'anno successivo per cui si rende necessario procedere ad una integrazione della programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021 prevedendo l'esperimento di un avviso di mobilità volontaria che qualora avesse esito positivo garantirebbe l'avvicendamento della figura dimissionaria nello stesso anno di cessazione mentre nella fase transitoria si andrebbe a prevedere ad una assunzione a tempo determinato, con attingimento da graduatorie vigenti;
- che per le motivazioni espresse in premessa, provvedere ad 2) integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 prevedendo nell'annualità 2019 l'esperimento di un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l'assunzione di un Istruttore amministrativo cat. C e nelle more dell'espletamento del procedimento, attingere da graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore amministrativo cat. C1 per tre mesi, prorogabili modificando pertanto l'allegato B della delibera di G.C. n. 202 del 17/12/2018;
- che tale modifica inciderà nel DUP 2019/2021 nella parte relativa alla programmazione del fabbisogno di personale con il recepimento della presente integrazione;

VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi responsabili dei servizi,

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.48 DEL 25/02/2019 SULL' INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021 IN ORDINE ALLA COERENZA, CONGRUITÀ ED ATTENDIBILITÀ CONTABILE.


Il Revisore Unico
Dott. Marocchi Giuseppe